



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA

Prima Sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viviana Fazzini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 854/2008 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PARISELLA PIERGIORGIO in Macerata
Via Morbiducci, 21

ATTORE

contro

INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 00799960158) con il patrocinio dell'avv. PANZAVUOTA
FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALORI ALFONSO in
Macerata Galleria Del Commercio, 5

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Contratti bancari e finanziamento, azione di ripetizione

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti difensivi depositati.

RAGIONI DELLA DECISIONE



La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.118 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009, entrata in vigore il 4/7/2009: disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della predetta legge, dovendosi intendere come pendenti anche le cause già rimesse in decisione ed in fase di deliberazione.

La soc. ██████████ ha convenuto in giudizio la Banca Intesa San Paolo SpA per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 41.688,37 in restituzione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito in applicazione di usi bancari illegittimi quali interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, interessi debitori a saggio ultralegale e spese fisse di chiusura periodica.

A sostegno delle proprie istanze allegava contratti di conto corrente e di affidamento, estratti conto relativi al rapporto di conto corrente ed elaborato peritale.

Si costituiva in giudizio la Banca Intesa San Paolo S.p.A. contestando gli assunti attorei ritenendoli infondati in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto delle domande formulate da parte attrice, eccependo in particolare la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c e decennale ex art 2946 e la legittimità di quanto disposto dalla delibera CICR del 9/2/2000. Invocava altresì la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in via subordinata con cadenza annuale e semestrale e la irripetibilità ex art 2034 c.c. di quanto pagato da parte attrice.

Eccepiva altresì l'inammissibilità della domanda dell' istante per non avere la medesima contestato tempestivamente gli estratti conto inviatile.

Nel corso del giudizio è stata espletata CTU tecnico/contabile ad opera del dott. Alberto Leggi, che ha effettuato il ricalcolo delle diverse poste del conto esaminato e la cui relazione risulta essere esaustiva e priva di vizi logici e viene fatta propria dal Giudice che non ritiene necessaria alcuna integrazione.

Il Giudice ritenuta chiusa l'istruttoria e matura la causa per la decisione.

Le domande attoree sono fondate nei limiti che seguono e meritano parziale accoglimento.

Come noto la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli



interessi dovuti dal cliente deve reputarsi (alla luce della sentenza della Corte costituzionale 9-17.10.2000 n. 425) nulla, ai sensi dell'art. 117, comma 6, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in comb. disp. con l'art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e ciò con riferimento ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000.

Siffatto principio è stato confermato in maniera inequivoca dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 21095 del 4.11.2004, con cui viene enunciato a chiare lettere che gli usi contrari suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. sono esclusivamente quelli normativi di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al codice civile, che le clausole anatocistiche convenute nei moduli predisposti dagli istituti di credito non trovano riferimento in norme di diritto oggettivo (e, quindi, non corrispondono ad un uso normativo); che le clausole bancarie anatocistiche sono, pertanto, nulle, in quanto non suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c..

La previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati in favore della banca incontra, invece il limite del divieto legale dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. atteso che «La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo come esige l'art. 1283 c.c., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle norme bancarie uniformi, predisposte dall'Abi non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali» (Cass. 12507/1999; Cass. civ. 14091 dell'1.10.2002).

In adesione a tale orientamento consolidato va, quindi, affermata la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla convenuta e desumibile dalla documentazione bancaria allegata.

Pertanto, accertata la nullità, si rende necessario rideterminare il saldo stornando gli interessi illegittimamente portati a capitale.

All'istituto di credito sono dunque dovute le somme relative alla sorte capitale e agli interessi al tasso convenzionale, senza alcuna capitalizzazione fino al luglio 2000.



A partire da tale data, con l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, è stato previsto che:

- 1) in tutti i rapporti deve essere indicato non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
- 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
- 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

Pertanto da tale epoca, la capitalizzazione delle competenze risulta essere legittima se attenuta alle prescrizioni della predetta delibera ministeriale.

Nel caso di specie l'istituto di credito non ha fornito la prova dell'approvazione specifica da parte della correntista della clausola anatocistica.

Pertanto il saldo del conto va rideterminato escludendo la capitalizzazione per l'intera durata del rapporto, non avendo la banca convenuta dimostrato di essersi attenuta alle prescrizioni della sopra citata delibera CICR.

Dei conteggi eseguiti dal CTU, pertanto, deve tenersi in considerazione l'ipotesi che espunge ogni forma di capitalizzazione sia pre che post 2000.

Quanto all'eccezione, sollevata dall'attrice, di nullità della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca, la stessa deve ritenersi fondata sotto il profilo della violazione dell'art. 1346 Cod.Civ. per mancata determinazione del suo oggetto.

Difetta infatti nel caso di specie una qualsivoglia convenzione contrattuale tra le parti: la giurisprudenza sia di legittimità che di merito sul punto è ormai radicata pertanto tale clausola, del tutto indeterminata e non determinabile, rimessa alla mera discrezionalità dell'istituto bancario, deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio.

Tale invalidità, derivante direttamente dall'art. 1346 Cod.Civ., non può dirsi sanata per effetto della descrizione del meccanismo di applicazione della commissione ricavabile dallo scalare dell'estratto conto, essendo quest'ultimo un documento tecnico inidoneo ad integrare il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB.



Sussiste pertanto il diritto dell'attrice a vedersi restituire quanto corrisposto senza titolo per C.M.S., nella misura quantificata dal CTU.

Quanto alle spese fisse di chiusura periodica, le medesime sono state parimenti oggetto di verifica da parte del CTU che ha provveduto alla integrale esclusione delle stesse, attesa l'assenza di qualsivoglia pattuizione tra le parti che possa legittimarne l'addebito; tali spese infatti costituiscono un corollario della illegittima prassi della capitalizzazione composta degli interessi passivi, stante la loro natura di "spese di chiusura trimestrale"

Ne consegue che la relativa somma dovrà essere restituita alla società attrice.

In ordine agli interessi bancari ultralegali applicati dalla Intesa San Paolo al rapporto in oggetto si osserva quanto segue.

Ritiene il Giudice che la misura percentuale dell'interesse debitore sia stata correttamente pattuita, come acclarato dal CTU nella rielaborazione del conto de quo.

Priva di pregio è l'eccezione formulata sul punto dalla difesa di parte attrice, a mente della quale "il foglio integrativo allegato alla richiesta di apertura del c/c del 2 febbraio 1994" nel quale detta misura percentuale è indicata, non sarebbe collegabile in maniera incontrovertibile al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio.

Si rileva a riguardo che numerose circostanze depongono per sua la sicura riferibilità al contratto di apertura del conto corrente.

Quest'ultimo contenente nelle allegate condizioni economiche la misura del tasso debitore(10,50%) è stato stipulato in data 2.2.1994; lo specimen di firma prodotto dalla difesa della Banca convenuta è stato sottoscritto dall'attrice lo stesso giorno, e dunque contestualmente alla stipula del contratto di c/c; lo stesso codice di c/c è sempre quello che compare nella richiesta concessione fidi sia dell'8.3.1994 sia del 23.4.1997; dalla missiva 19.10.2007 e dall'atto di citazione da cui si inferisce che la Lube ha intrattenuto un unico rapporto di c/c contraddistinto con il codice in oggetto e che pertanto il contratto e lo specimen afferiscono verosimilmente al conto per cui è causa.

Pertanto la relativa domanda sul punto deve essere respinta.

Venendo alle eccezioni formulate dalla difesa della Banca Intesa San Paolo SpA, le medesime



non possono trovare accoglimento per i motivi che seguono.

Quanto alla mancata contestazione degli estratti conto rileva che gli stessi devono essere considerati dei meri documenti contabili: le operazioni bancarie indicate e riassunte negli estratti conto non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito tra il cliente e l'istituto di credito, ma rappresentano l'esecuzione di un negozio che è e rimane unico, da cui derivano i crediti e i debiti del correntista nei riguardi della banca.

L'approvazione ha natura meramente enunciativa e confessoria dei fatti storici annotati negli estratti ed impedisce solo la contestazione degli accrediti ed addebiti sotto il profilo contabile. In sostanza, l'efficacia dell'approvazione da parte del correntista non comprende anche la validità dei titoli in base ai quali l'estratto conto è stato compilato e, cioè, del fondamento giuridico delle annotazioni

Sul punto Cass n. 4846/1998: “ in tema di rapporti bancari, l'impugnativa del cliente che, non limitandosi alla sola contestazione di accrediti e addebiti sotto il profilo contabile, contesti, invece, la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto, non è in alcun modo collegato all'impugnazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca”

Ed ancora “l'approvazione anche tacita dell'estratto conto non impedisce la contestazione della legittimità dell'inclusione di interessi sugli interessi scaduti”(Cass 11749/2006).

Di conseguenza, è pienamente legittimo - nonostante la predetta approvazione - verificare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori, da cui scaturiscono le partite annotate (Cass. civ., Sez. I, 11/09/1997, n. 8989). La censura della Banca è quindi priva di fondamento.

La stessa assume poi che il pagamento di interessi capitalizzati trimestralmente rappresenterebbe l'adempimento di una obbligazione naturale. Anche tale tesi non è condivisibile. Si ritiene invero condivisibile l'orientamento della più recente giurisprudenza di merito che considera mancare, nel pagamento degli interessi de quibus, il requisito della spontaneità richiesto dall'art. 2034 c.c., essendo noto che questa periodica capitalizzazione veniva applicata ai fruitori dall'intero sistema bancario, in conformità alle direttive impartite dall'ABI, senza possibilità di una negoziazione individuale difforme. “Non può neppure essere condivisa la tesi finalizzata ad escludere la ripetibilità degli interessi anatocistici, in quanto il



loro versamento da parte del correntista avrebbe dato luogo ad un adempimento di obbligazione naturale ex art 2034 c.c... difetta il secondo elemento di fattispecie dell'art. 2034 cc, vale a dire l'adempimento spontaneo da parte di un debitore capace di adempiere, posto che il pagamento avviene tramite addebito unilateralmente predisposto dalla banca”(ex multis Tribunale di Monza, sentenza 6 febbraio 2006). Anche tale eccezione deve essere rigettata.

Parimenti dicasi per l'eccezione di intercorsa prescrizione formulata dall'istituto di credito.

La convenuta ha infatti chiesto che vengano escluse dalla ripetizione le somme rinvenienti da ogni singola rimessa avente natura solutoria intercorsa oltre il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, in quanto prescritta.

In merito assume efficacia dirimente la sentenza n. 24418 del 2.12.2010 delle SS.UU della Cassazione, la quale ha chiarito, richiamando i precedenti della stessa Suprema Corte che: “ il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che da' luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro”(Cass.10127/2005;; Cass 2262/1984). E' pertanto dall'estinzione del conto corrente che si computa il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale.

Sotto diverso profilo va evidenziato come, in accordo alla giurisprudenza maggioritaria maturata in subiecta materia, (Cass 4518/2014) i versamenti eseguiti dal correntista in costanza di contratto di conto corrente abbiano in senso ordinario natura ripristinatoria della provvista, e non solutoria come prospettato dalla convenuta.

Secondo la Suprema Corte infatti la funzione ripristinatoria è l'unica che possa corrispondere allo schema causale tipico del contratto di conto corrente, sicchè una diversa destinazione dei versamenti risulta configurare una sorta di deroga all'ordinaria utilizzazione della natura del contratto di conto corrente.

Ne consegue quindi che l'ipotetica finalizzazione solutoria dei versamenti, incompatibile con la schema causale tipico del contratto di conto corrente, deve essere provata dalla parte che intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi



passivi anatocistici.

Poiché parte convenuta non ha fornito riscontri probatori sul punto, ad esempio producendo contabili da cui evincere poste solutorie, anche per tale motivo la relativa eccezione va disattesa.

Da quanto sopra esposto consegue la parziale fondatezza delle domande attoree e la condanna della Banca Intesa San Paolo alla restituzione della complessiva somma di € 15.214,66 su cui vanno calcolati gli interessi legali dal 25.10.2007 data di ricevimento della raccomandata di messa in mora (Vedi doc. n. 7 fascicolo parte attrice)

Le spese di lite vengono parzialmente compensate per 1/3 in ragione della parziale soccombenza attorea su una domanda e vengono liquidate come in dispositivo.

Le spese della C.T.U. seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accertata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto, condanna la Banca Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare alla società attrice [REDACTED] la somma di € 15.214,66 oltre interessi legali dal 25.10.2007 all'effettivo saldo.

Condanna altresì la Banca Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare alla società [REDACTED] da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario le spese di lite, che si liquidano, già decurtata la quota in compensazione in complessivi € 3.540,00 di cui € 340,00 per spese documentate non imponibili ed € 3.200,00 per compensi professionali, oltre 15 % per spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di parte convenuta Banca Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore con condanna della stessa al



Sentenza n. 500/2020 pubbl. il 25/06/2020

RG n. 854/2008

rimborso in favore della società attrice **[REDACTED]** di quanto liquidato in decreto al
C.T.U. .

Macerata, 25 giugno 2020

IL G.O.P.

Avv. Viviana Fazzini

